**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[1]](#footnote-1)**

***RICORSO***

***in opposizione ad avviso di addebito n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2)***

**Per**

Il / La Sig. / Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** nato il \_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov. \_\_) **(**CF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**),** residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov. \_\_)alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa da sé stessa ai sensi dell’art.82 c.p.c. e con espressa dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3)*

**CONTRO**

**L’Agenzia delle Entrate Riscossione di \_\_\_\_\_\_**[[4]](#footnote-4)**,** in persona del legale rappresentante p.t., sita in \_\_\_\_\_\_ domiciliata ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

**AVVERSO**

L’avviso di addebito n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ notificato in data \_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5), con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 100,00 (cento euro) in quanto alla data del 15/06/2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario ex art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito con legge n. 76/2021 s.m.i.

**PREMESSO CHE**

L’istante ha ricevuto in data \_\_\_\_\_\_\_ comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio *al quale non ha dato risposta* / *al quale ha dato risposta* *con* *lettera del che si allega.[[6]](#footnote-6)*

Successivamente, in data \_\_\_\_\_\_\_, *ben oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art.1 comma 1 del DL n.1/2022, convertito in L. n.18 del 04/03/2022[[7]](#footnote-7),* all’istante è stato notificato l’avviso di addebito n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oggetto del presente giudizio.

Con l’avviso di addebito in questione viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 da pagare entro 60 giorni dal ricevimento, perché l’istante non avrebbe adempiuto all’obbligo del ciclo vaccinale primario per i soggetti ultracinquantenni.

L’istante ritiene illegittima e ingiusta la sanzione amministrativa irrogata nei suoi confronti e pertanto chiede il suo annullamento a codesto Onorevole Giudice di Pace per i seguenti motivi

**IN DIRITTO**

1. **Eccezione preliminare e pregiudiziale per carenza di legittimazione attiva e di potere** in capo all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni che ha emesso l’avviso di addebito, unitamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, ivi opposta.

L'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito con legge n. 76/2021 s.m.i. commina la sanzione amministrativa di € 100,00 (cento euro) ai cittadini italiani ed agli stranieri residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla data del 15/06/2022 senza aver iniziato o concluso il ciclo vaccinale primario (tre dosi) anti covid-19.

La constatazione degli illeciti amministrativi è affidata agli organi amministrativi che svolgono attività di polizia amministrativa i quali, ai sensi dell'art. 13 legge n. 689/1981, sono "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro*".

L'ordine viene direttamente dall'art. 97 Cost. che. prevede al secondo comma come "*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari*".

L'imparzialità dell'amministrazione e il suo buon andamento - che nella specie coincide con l'esercizio del potere amministrativo di accertamento del fatto illecito, di irrogazione della sanzione e, in ultimo, della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento della sanzione - è rimesso agli organi di vigilanza indicati nelle singole leggi speciali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ex art. 57 c.p.p. , agli enti locali ex art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai singoli uffici e ai singoli organi deputati all'esercizio del potere amministrativo cui è la legge stessa a determinarne le rispettive sfere di competenza e di attribuzione.

I pubblici uffici, pertanto, sono organizzati secondo le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari come previsti dalla legge, che determina l'esercizio del potere amministrativo in maniera "tipica", ossia predeterminato, in ossequio al principio di legalità, massima espressione della garanzia di tutte le situazioni giuridiche in capo agli stessi soggetti privati.

Pertanto per l'applicazione di una sanzione, anche amministrativa, vige il principio di legalità (art.1 legge n. 689/1981) in base al quale solo con una legge è possibile fissare e stabilire delle sanzioni.

Premesso ciò, l'art. 4 sexies comma 3 D.L. 44/2021, in deroga all'art. 13 della Legge 689/1981 stabilisce che "*l'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero…*".

È evidente sin da subito il trasferimento di fatto all'Ader della competenza materiale di "irrogare" la sanzione amministrativa per la violazione che però sia stata "accertata" in precedenza mediante un atto dell'organo titolare e funzionalmente competente all'accertamento, ossia il Ministero della Salute, come espressamente previsto dall'art. 4sexies D.L. 44/21.

Tale atto di accertamento, secondo la sfocata e ambigua struttura normativa, sarebbe costituito da quegli "*elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale*" che il Ministero trasmette periodicamente all'Ader, ed ai quali quest'ultima dovrà irrogare la sanzione per conto del Ministero.

Dunque accertamento e irrogazione sono due segmenti diversi del processo di accertamento di una violazione amministrativa, possono coincidere certamente (si pensi alle contestazioni immediate) ma possono anche aversi in momenti successivi (si pensi alle sanzioni per "autovelox") e non v'è dubbio che all'Ader nel caso di specie sia stata delegata dalla legge solo la funzione di irrogare (e comunicare) ai soggetti inadempienti, per conto del Ministero Titolare, l'avvio del procedimento sanzionatorio, nei cui confronti ciascuno *tenetur se detergere*, comunicando entro dieci 10 dalla ricezione dell'avviso direttamente al Ministero della Salute titolare del trattamento una causa di esenzione o giustificazione.

In questa prospettiva l'art. 4sexies D.L. 44/21 non ha delegato l'attribuzione del potere di "accertamento" all'Ente Riscossione che, istituzionalmente (ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, nonché dallo Statuto e dal Regolamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni) esercita esclusivamente le funzioni di riscossione, ma solamente quelle accessorie e strumentali alla stessa secondo gli indirizzi dettati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sul punto la sentenza del Consiglio di Stato rileva come "*Il potere di delega, poiché altera l'ordine delle competenze degli organi abilitati ad emettere atti con efficacia esterna, necessita di un supporto normativo di valore almeno pari a quello attributivo della competenza ordinaria, in quanto diversamente si renderebbe l'amministrazione arbitra di spostare, caso per caso, e senza alcuna previsione di limiti oggettivi e soggettivi, le competenze precostituite, con l'effetto di privare l'amministrato delle garanzie che sono insite nelle attribuzioni di uno specifico organo*" - rif. C.d.S., Sez. VI, sent. 20/1979).

Su tale particolare motivo il Giudice di pace di Velletri, con la sentenza n. 721 del 21 marzo 2023, ha annullato l'avviso di addebito comunicato alla ricorrente come atto di accertamento "*atteso che l'irrogazione della sanzione ex art. 4 comma 3 D.L. 44/2021 è effettuato dal Ministero della Salute per tramite l'Agenzia delle Entrate*".

L'Ader è un semplice tramite privo di una legittimazione propria o "attiva", nel senso sostanziale e funzionale dell'esercizio di attività delegate - e non certo processuale sol per l'evidente constatazione che è la convenuta in giudizio - che non le consentono di accertare la violazione mediante la formazione di atti sostitutivi degli elenchi ricevuti dal Ministero contenenti i nominativi dei soggetti "verificati e accertati".

La migrazione di tali elenchi negli "avvisi di addebito" che l'Ader notifica ai sensi del comma 6 dell'art. 4sexies cit. costituisce un eccesso di potere ed una grave violazione dei diritti difensivi dei sanzionati, che non sarebbero in nessun modo posti a conoscenza dell'atto di accertamento originario e per i quali non vi sarebbe alcuna prova di trasmissione o possibilità di accesso, innescando ulteriori problematiche relative all'avveramento delle condizioni previste ex art. 29, 32 e 39 del GDPR.

Sovrapponendo la funzione di accertamento della violazione con quello della irrogazione della sanzione si opera un automatico (e non consentito) trattamento dei dati personali e profilazione automatizzata di condizioni sanitarie personali sensibilissime in palese violazione del diritto previsto ex art. 22 GDPR nonché in violazione dell'art. 5 GDPR che impone la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali in ossequio al principio di trasparenza che tenga conto della necessità di salvaguardare il diritto di accesso nonché la tutela e stabilità delle situazioni giuridiche nei rapporti con la pubblica amministrazione (interesse alla riservatezza dei terzi; tutela del segreto) (cfr. Cons. Stato, A.P., 18 aprile 2006, n. 6).

Ad ogni buon conto l'illegittimità dell'operato dell'Ader risiede, *in parte qua*, nella mancanza di notifica del presupposto atto di accertamento di inadempimento della sottoposizione all'obbligo vaccinale, atto prodromico essenziale, affinché venga successivamente emesso l'avviso di addebito.

Per analogia basta richiamare ciò che accade a seguito di accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate che riscontri un "maggior reddito" prodotto dal contribuente, quando l'INPS richieda i contributi sull'eccedenza riscontrata. Al riguardo, la pacifica e consolidata giurisprudenza ritiene illegittimo l'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall'Inps al contribuente qualora esso tragga le sue origini soltanto da un precedente accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate, il quale risulti a sua volta passibile di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Si è ritenuto difatti che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate rappresenti solo una circostanza pregiudiziale, diversamente dall'esito della verifica fiscale che rappresenta il presupposto in forza del quale il convenuto può rideterminare i contributi dovuti. Tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate non rende definitivo l'accertamento e, pertanto, l'INPS non può limitarsi a dedurre l'intervenuta definitività dell'avviso di accertamento in sede giudiziale, in quanto ha l'onere di dare prova della propria pretesa contributiva (v. Tribunale di Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n. 170; Tribunale Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Tribunale Milano, sez. lav., 24/06/2013, n. 5304).

Anche la Corte Suprema si è pronunciata sulla tematica, rilevando che "*in tema di iscrizione a ruolo di crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, co. 3 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario*" (Cass. Civ. sez. lav., 17/06/2016, n. 12333; Cass. Civ., sez. lav., 27.01.2015, n. 1483).

Ne discende che nel caso deciso dal Giudice di Pace di Velletri con la sentenza 721 del 21 marzo 2023 è stato accertato come l'Ader non avesse alcuna legittimazione "attiva" a sostituirsi al Ministero nell'accertamento e come avrebbe dovuto, in quanto delegato ex lege, notificare con l'avviso di avvio del procedimento ex art 4sexies comma 4 cit. oppure, al più, con l'avviso di addebito di cui al successivo comma 6, l'atto di accertamento redatto dal Ministero della Salute ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 4 sexies D.L. 44/21.

E sebbene la sentenza valga *inter partes*, non v'è dubbio che il carattere pubblicistico del procedimento amministrativo in discussione abbia portata *erga omnes*, per cui l'illegittimità del caso velletrano sarà applicabile per analogia anche al presente caso in cui all'addebito notificato all'istante non è stato preceduto dalla notifica dell'atto prodromico di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, essendo stata comminata de plano la sanzione in spregio alla normativa su indicata.

\*

**1) nullità dell’avviso per omessa indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione.**

L’avviso di addebito impugnato è nullo per l’omessa indicazione di termini e di modalità di ricorso avverso lo stesso. Questa omissione determina, anche nei difensori, incertezza sulla facoltà di radicare il ricorso ai sensi degli artt 22 e ss. Legge 689/81, (così come richiamato dall’art. 6 D.Lgs 01/09/2011 nr.150) argomentando sulla natura sostanziale della “sanzione amministrativa” irrogata, così definita testualmente nel provvedimento impugnato, ovvero radicando il diverso procedimento (disciplinato dagli artt. 442 e ss del codice di procedura civile) previsto per l’opposizione, davanti al Giudice del Lavoro, degli avvisi di addebito dell’INPS ai sensi dell’art. 30 Decreto Legge 31 Maggio 2010 nr. 78 e s.m.i.

Neanche la lettura dell’art. 4 sexies comma 6 del Decreto Legge 01/04/2021 nr. 44 chiarisce se la deroga alle disposizioni contenute nella Legge 24 Novembre 1981 nr. 689 riguarda solo il procedimento di irrogazione della sanzione o anche la fase (eventuale) dell’impugnazione.

Tale omessa indicazione costituisce causa di nullità, per violazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione, essendo incerte e diverse le forme, per ricorso o citazione, e i termini e per impugnare, anch’essi non indicati nell’avviso in questione.

Su questo punto non potrà essere disattesa la giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di conformità degli atti di intimazione di pagamento ai modelli previsti dal D.M. vigente, anche da ultimo ha chiarito come, il nucleo della questione vada ricercato “***nel principio di garanzia di trasparenza dell'attività amministrativa, della piena informazione e del diritto di difesa trasfuso nella L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 (Statuto del Contribuente) in base al quale gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili***” (Sentenza Cassazione Civile n. 3281 del 11/02/2020)

La creazione di una fattispecie sanzionatoria dalle caratteristiche del tutto nuove e mai vista prima, in uno con l’omissione nell’avviso di tutte le informazioni esplicite e tassative atte a consentire al cittadino di impugnare la sanzione di € 100,00 anche senza conferire procura a un difensore, ai sensi dell’art.82 c.p.c., ledono il diritto di difesa del sottoscritto e sono sicuri motivi per la declaratoria di illegittimità e annullamento dell’avviso stesso.

Per tale motivo, considerando che per pacifica giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative il vizio di forma integrato dalla omessa indicazione delle modalità di ricorso costituisce motivo di nullità del verbale opposto, si chiede che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace voglia disporre l’annullamento del provvedimento impugnato.

\*

**2) nullità della sanzione** **per omesso invio della comunicazione ex art. 4-sexies, co. 4, del decreto-legge 1° aprile 2021.[[8]](#footnote-8)**

L’articolo indicato in rubrica di capitolo dispone: “*Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia  delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti  l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione*”.

A differenza di quanto previsto dalla norma al sottoscritto non è stato recapitato alcun avviso, e pertanto vi è deprivazione del diritto di interloquire con il titolare e/o con il responsabile del trattamento dei suoi dati di salute, ovvero con un soggetto da loro formalmente incaricato, in relazione alla vaccinazione di cui si tratta.

Ciò è avvenuto in violazione dell’art. 22 (“*Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*”) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 il quale prescrive che l’interessato – titolare dei dati-  ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

È evidente che il sottoscritto, nell’essere stato colpito da una misura sanzionatoria, aveva tutto l’interesse ad interagire con un funzionario e/o con qualsiasi altro soggetto responsabile del procedimento al fine di contestare efficacemente, e fin da subito, l’avviso stesso e comunque prima di venire assoggettato a sanzione per l’effetto di una decisione adottata senza il suo consenso e sulla sola base di processi decisori automatici di scambio di informazioni tra banche dati vietati dall’art. 22 citato.

Evidente che il mancato riconoscimento all’opponente del diritto di esprimere opinioni o anche, direttamente, di contestare l’avvio del procedimento sanzionatorio in suo danno, rende illegittimo il processo decisorio automatizzato e la sanzione notificatagli meritevole di annullamento.

\*

**3) tardività della notifica dell’avviso di addebito.[[9]](#footnote-9)**

L’istante ha ricevuto l’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio in data \_\_\_\_\_\_\_, ai sensi dell’art.4 sexies DL n.44/2021, convertito in L.n.76/2021, che è stato introdotto dal DL n.1/2022, convertito in L.n.18 del 04/03/2022.

Il testo dell’art.4 sexies citato, nella sua formulazione originaria prevedeva che l’Agenzia delle Entrate e Riscossione dovesse notificare l’avviso di addebito entro 180 giorni che sono ampiamente trascorsi.

Trattandosi di irrogazione di sanzioni amministrative, sia pure pecuniarie, è indubbio che si applica in questo caso la legge più favorevole e in vigore al momento dell’avvio del procedimento amministrativo.

\*

**4) Insussistenza dell’obbligo di sottoporsi a ciclo vaccinale primario[[10]](#footnote-10)**

Il ricorrente precisa di essere stato sprovvisto del green pass per aver effettuato la scelta di non sottoporsi alla vaccinazione.

L’esponente, attesi gli effetti avversi che si sono verificati a seguito della inoculazione del vaccino ed hanno causato lesioni irreversibili e persino mortali, ha deciso di tutelare la propria salute e quindi di non osservare il dettato normativo.

Sebbene la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione anti covid-19 dell’obbligato ultracinquantenne costituisca violazione della norma impositiva di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge n. 44/2021, la norma si pone in netto contrasto con il Considerando 36 del Reg. 953/2021 che vieta la discriminazione di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi.

La stessa condotta del ricorrente trova anche ampia giustificazione nel disposto di cui all’art. 5 codice civile, a tenore del quale “*gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica*”.

Conseguentemente, il ricorrente deve ritenersi giustificato per aver adempiuto al dovere di non procurare volontariamente danni al corpo ed alla salute propria, anche se solo ad un livello putativo (cioè ipotetico e/o presunto) proprio in considerazione degli effetti avversi anche mortali verificatisi su molti individui e che avrebbero potuto quindi manifestarsi anche sulla sua persona qualora si fosse sottoposto alla vaccinazione (si veda l’ultimo report AIFA del settembre 2022 che dà atto di 139.622 segnalazioni gravi -in attesa di esame- nonché 955 eventi mortali, di cui ben 29 decessi correlati al vaccino anti-covid19).

Del tutto evidente la giustificazione di cui all’art. 5 codice civile, in combinato con la corrispondente causa di non punibilità di cui all’art. 4 Legge 689/1981 in base al quale “*Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa*”.

L’argomentazione sopra esposta è stata perciò accolta in una recente sentenza resa dal Giudice di Pace di Chiavari (n. 312 del 27/10/2022) il quale ha precisato altresì come il legislatore abbia evitato di imporre un obbligo generalizzato della vaccinazione, atteso che i vaccini sono stati autorizzati solo in via condizionata, optando per l’adozione in via indiretta di misure coercitive volte ad “incentivare” i cittadini ad aderire “volontariamente ma non spontaneamente” alla vaccinazione.

Affermato come la salute sia “*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*” e nel rispetto del divieto di atti di pregiudizievoli o dannosi sul proprio corpo, l’obbligo vaccinale ex art. 4-sexies decreto-legge n. 44/2021 deve ritenersi insussistente a conferma del principio personalistico di cui alla Carta fondamentale di autodeterminazione e libertà di cura di ciascun individuo.

**\***

**5) Insussistenza dell’obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale primario – immunità naturale.[[11]](#footnote-11)**

L’istante in data \_\_\_\_\_\_ ha contratto il virus covid 19 ed è risultato guarito in data \_\_\_\_\_\_, come attestato dal certificato che si allega.

Numerosi studi scientifici hanno valutato e confrontato la qualità e la durata della protezione alla reinfezione da Sars-CoV-2 tra le persone vaccinate e i non vaccinati che hanno sviluppato un'immunità naturale: lo studio dell'Università di Oxford pubblicato sul The New England Journal of Medicine e lo studio delle Università di Washington a St. Louis pubblicato su Nature danno prova del buon livello di immunità post- infezione: le re-infezioni sono rare nei pazienti che hanno sviluppato una lieve infezione da Sars-CoV-2 in quanto viene indotta una memoria immunitaria umorale robusta, specifica per l'antigene e di lunga durata grazie alla produzione di plasmacellule del midollo osseo a vita lunga (BMPC): (NEJM.org December 23, 2020: Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers DOI: 10.1056/NEJMoa2034545); (Nature / Vol 595 / 15 July 2021 / pag 421: SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans https://doi.org/10.1038/s41586-021-03647-4); risultano davvero notevoli gli studi longitudinali pubblicati in Maggio 2021 dal Dott. Nicola Mumoli del Dipartimento di Medicina Interna dell'Ospedale Fumaroli (MI) su Jama Internal Medicine, rivista scientifica peer-reviewed e dell’Università di Washington Seattle (USA) pubblicati su Cell, rivista di Biologia a revisione paritaria: l'immunità naturale conferisce un effetto protettivo per almeno un anno, superiore alla protezione riportata da recenti studi sui vaccini. Inoltre nei pazienti guariti da infezione naturale le cellule B di memoria IgG specifiche sono aumentate nel tempo e i linfociti T specifici per Sars-CoV-2 hanno dimostrato una potente azione antivirale: (all. 8); (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33296701/)**.**

Perfino la c.d. Legge Lorenzin, oggetto del vaglio di legittimità costituzionale di cui alla Sent. 5/18 della Consulta, **prevede espressamente la necessità vengano esentati dalla vaccinazione i soggetti che risultano già guariti**, **in quanto già immunizzati naturalmente** (art. 1 co. 2 decreto-legge n. 73/2017 convertito in legge 119/2017), secondo le più basiche conoscenze dell’immunologia. Risulta inoltre importante sottolineare che tale citata legislazione ritiene ampiamente sufficiente ai fini di esenzione vaccinale anche il certificato sierologico in esito ad analisi dei prelievi ematici.

È evidente, pertanto, che la norma di cui all’art. 4-sexies vada disapplicata nei confronti dell’istante il quale è guarito dalla Sars-cov-2.

\*

1. **Violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali (privacy).**

Il ricorrente si duole della grave violazione nella gestione, trattamento e acquisizione da parte dell’Agenzia resistente di dati sensibilissimi (stato vaccinale, condizioni di salute, differimento o esenzione dell’obbligo vaccinale, etc) dei soggetti sanzionati in generale, e del sottoscritto ricorrente in particolare.

Valga come presupposto la natura e la valenza del consenso informato al trattamento sanitario, definito “diritto fondamentale dell’Individuo” dalla la Sentenza Corte Costituzionale nr. 438/2008, in difetto del quale l’inosservanza e la violazione del principio di minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR ha compromesso la corretta gestione del procedimento amministrativo (e sanzionatorio), in quanto acquisitivo di dati inadeguati, non pertinenti o necessari rispetto alle finalità per le quali vanno trattati.

Inoltre non pare possa prescindersi da un’ulteriore considerazione laddove si consideri che ogni ente pubblico è tenuto ad operare nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge al fine *di “…….svolgere i trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui l’ente sia investito, in qualità di titolare del trattamento”,* dovereancora più gravoso laddove venga legittimato il trattamento unicamente se necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

Considerato inoltre come l’art. 2 ter del Codice Privacy a norma del quale la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità, ammetta tale trattamento unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis.

E così ancora l’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che prevede il divieto al trattamento di particolari categorie di dati personali tra cui quelli relativi alla salute.

Ed infine il richiamo all’art. 22 GDPR a norma del quale l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla propria persona.

L'articolo 4 del nuovo [Regolamento europeo](https://protezionedatipersonali.it/profilazione) definisce la profilazione come *"qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".*Pertanto l’irrogazione dell’avviso di addebito e della sanzione ivi contenuta sono illegittime e, in quanto tali, dovranno essere annullate non solo per la violazione di tutte le norme del GDPR sovra citate ma e soprattutto in quanto l’opponente aveva previamente diffidato dal trattamento dei propri dati sensibili.

\*

**QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’**

Nel caso l’Ill.mo Signor Giudice di Pace non ritenesse di disapplicare direttamente la norma citata, si chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-sexies del decreto-legge n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021, introdotto dall’art. 1 comma 1 decreto-legge n. 1/2022 convertito in legge n.18 del 04/03/2022 e succ. modifiche, in quanto rilevante e non manifestamente infondata appare la violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui ha previsto indistintamente l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti ultracinquantenni e senza esenzione di quelli risultati guariti, in relazione alla disciplina obbligatoria vaccinale dettata dall’art. 1 co. 2 del decreto-legge n. 73/2017, convertito con legge n. 119/2017, in base al quale “*L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione*”.

Allo stesso modo appare del tutto irragionevole e violativo dell’art. 3 e 97 Cost. la finalità del trattamento dei dati sensibili in capo all’Ente Riscossione laddove il titolare del Trattamento sia il Ministero della Salute il quale, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ha previsto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anche ai soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età all’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 7.1.2022.

L’imposizione ex lege dell’obbligatorietà vaccinale ad una determinata categoria di soggetti, over 50, lede significativamente il dettato costituzionale ex art. 3 Cost. a norma del quale “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*”.

Irragionevole ed illogica – oltre che inespressa – è la *ratio legis* della normativa che sanziona una data categoria di soggetti, gli ultracinquantenni, per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, obbligo imposto al fine di salvaguardare la salute pubblica, in assenza di qualsivoglia dato scientifico atto a dimostrare che gli ultracinquantenni siano più contagiosi e, per contro, siano più bisognosi di tutela.

La normativa *de quo* sotto il duplice profilo della violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità quali parametri per sindacare in astratto, l’illogicità e la contraddittorietà dell’atto normativo e, conseguentemente, per richiedere e ottenere l’annullamento dell’avviso di addebito impugnato e la relativa sanzione.

\*

**ISTANZA CAUTELARE[[12]](#footnote-12)**

Si chiede la sospensione dell’efficacia dell’avviso di addebito.

Quanto sin qui evidenziato in diritto con riguardo ai fondati profili di nullità del detto avviso, rileva ai fini della indiscutibile sussistenza del *fumus boni iuris.*

Allo stesso modo pare evidente nel caso di specie il *periculum in mora,* per l’antigiuridicità e ingiustizia dell’addebito di una somma sia pure di valore esiguo.

Si tenga presente che l’istante versa in condizioni economiche disagevoli (v. alleg. ISEE)[[13]](#footnote-13).

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Il / La Sig. / Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** domiciliato come in epigrafe

**C H I E D E**

al Giudice di Pace di \_\_\_\_\_\_\_\_\_,***previa sospensione dell’avviso di addebito notificato[[14]](#footnote-14)***, di voler

1. annullare l’avviso di addebito n. \_\_\_\_\_\_\_\_, notificato in data \_\_\_\_\_\_\_\_ per i motivi di cui in premessa
2. con vittoria di spese e competenze legali, mentre nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede l’applicazione dell’art. 91 comma 4 cpc secondo il quale: “*Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.*”

**In via istruttoria:** ordinare ex art. 213 c.p.c. all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni di esibire l’elenco trasmesso dal Ministero della Salute ai sensi dell’art. 4 sexies, comma 3 D.L. 44/2021, convertito con le modificazioni dalla Legge n. 76/2021 dal quale risulta che l’odierno ricorrente alla data del 15.06.2022 non avesse iniziato il ciclo vaccinale primario.

Con espressa riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e di integrare e/o modificare le conclusioni del presente ricorso a seguito dell’esibizione richiesta in via istruttoria e a seguito delle difese della resistente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

\*

Si allega:

1. Avviso di addebito[[15]](#footnote-15);
2. avviso di avvio del procedimento sanzionatorio[[16]](#footnote-16);
3. lettera di risposta all’avvio del procedimento[[17]](#footnote-17);
4. certificato di guarigione o certificazione verde ovvero referto del sangue analisi anticorpi IgG[[18]](#footnote-18);
5. ISEE[[19]](#footnote-19);
6. Report Aifa del 26/09/2022;
7. Giudice di Pace di Chiavari sent. n.312 del 27/10/2022;
8. Studi ed evidenze scientifiche su immunità naturale[[20]](#footnote-20);
9. Giudice di Pace di Velletri sent. n.721 del 21/03/2023.

Con riserva di deposito di ulteriore documentazione.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore inferiore a € 1.033,00 per un contributo pari ad €. 43,00 con esenzione del pagamento dei diritti di segreteria.

Si dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *o all'indirizzo mail \_\_\_\_\_\_\_ o di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[21]](#footnote-21)*

Salvezze illimitate.

Con osservanza

Lì, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Firma

1. L’Ufficio del Giudice di Pace competente è quello del luogo dove ha sede l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha inviato l’avviso di addebito. Verificare l’Ente indicato in alto a destra nell’intestazione dell’avviso. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il numero dell’avviso si legge nella fascetta azzurra subito dopo l’indirizzo del destinatario. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicare la propria pec, se in possesso, per evitare le notifiche nella cancelleria del Giudice di Pace. [↑](#footnote-ref-3)
4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è quella che ha eseguito la notifica dell’avviso di addebito e indicata in alto a destra nell’intestazione dell’avviso. [↑](#footnote-ref-4)
5. Inserire la data di ricezione dell’avviso, la data di ritiro presso l’ufficio postale se fatta entro 10 giorni dalla notifica oppure, se ritirato successivamente i 10 giorni dalla notifica, indicare la data del 10 giorno (compiuta giacenza). [↑](#footnote-ref-5)
6. Cancellare la parte che non interessa o tutto il punto se non si è ricevuto l’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cancellare la parte in corsivo se si è ricevuto l’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio dopo la data del 16/07/2022 o non si è ricevuto nessun avviso di avvio del procedimento sanzionatorio. [↑](#footnote-ref-7)
8. Questo punto va omesso se la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio è stata ricevuta. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cancellare tutto il punto n.3 se **non** si è mai ricevuta comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio o se si è ricevuto l’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio **dopo i**l 16/07/2022. [↑](#footnote-ref-9)
10. questo punto è dedicato esclusivamente per coloro che non hanno contratto il Covid-19 e sono sprovvisti del GP per la scelta di non vaccinarsi. Cancellare completamente se non si rientra in uno di questi casi [↑](#footnote-ref-10)
11. Questo punto è destinato esclusivamente ha chi ha contratto il Covid19 ed è guarito. Esso va provato con certificato di guarigione, stampa di certificazione verde o almeno con esami del sangue che attestino la presenza di anticorpi IgG. In caso non si rientri in questa casistica, cancellare l’intero punto evidenziato. [↑](#footnote-ref-11)
12. Si consiglia di richiedere la sospensione soltanto se si versa in una situazione economica disagevole altrimenti cancellare il punto ISTANZA CAUTELARE. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cancellare le parti in corsivo che non interessano o se non si produce ISEE. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cancellare le parti in corsivo che non interessano [↑](#footnote-ref-14)
15. obbligatorio [↑](#footnote-ref-15)
16. se ricevuto, altrimenti cancellare [↑](#footnote-ref-16)
17. se inviata, altrimenti cancellare [↑](#footnote-ref-17)
18. uno solo dei 3 [↑](#footnote-ref-18)
19. Inserire se è stata richiesta la sospensiva [↑](#footnote-ref-19)
20. Inserire se si rientra nella casistica del motivo 5), altrimenti cancellare [↑](#footnote-ref-20)
21. Cancellare le parti in corsivo che non interessano [↑](#footnote-ref-21)